



Comune di Paullo
Provincia di Milano

Regolamento di igiene urbana

Approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 14-12-2005

Sommario

TITOLO I: Disposizioni Generali

- ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI
- ART. 4 DEFINIZIONI
- ART. 5 OGGETTO E CONTENUTI
- ART. 6 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- ART. 7 COMPETENZE del GESTORE
- ART. 8 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
- ART. 9 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 10 ESCLUSIONI
- ART. 11 ASSIMILABILITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
- ART. 12 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI
- ART. 13 ORDINANZE CONTIGIBILI ED URGENTI
- ART. 14 PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

TITOLO II: Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani domestici e assimilati

- ART. 15 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI
- ART. 16 NORME DI ASSIMILAZIONE
- ART. 17 CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUALITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI
- ART. 18 SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
- ART. 19 MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI
- ART. 20 TRASPORTO
- ART. 21 SERVIZIO DI RACCOLTA “PORTA A PORTA”
- ART. 22 DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETÀ PRIVATE
- ART. 23 SERVIZIO DI RACCOLTA MEDIANTE CONTENITORI DI PROSSIMITÀ
- ART. 24 GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE
- ART. 25 GESTIONE DELLE FRAZIONI RECUPERABILI “
- ART. 26 USI VIETATI DEI CONTENITORI STRADALI (contenitori di prossimità)
- ART. 27 GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
- ART. 28 VERDE PUBBLICO
- ART. 29 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
- ART. 30 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE
- ART. 31 LAVAGGIO DEI CONTENITORI
- ART. 32 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
- ART. 33 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

TITOLO III: Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni

- ART. 34 SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI
- ART. 35 PULIZIA CESTINI STRADALI PORTARIFIUTI

- ART. 36 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI
- ART. 37 MERCATI
- ART. 38 FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E ALTRE MANIFESTAZIONI
- ART. 39 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
- ART. 40 ALTRI SERVIZI DI PULIZIA
- ART. 41 SGOMBERO NEVE
- ART. 42 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA
- ART. 43 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI
NON EDIFICATI
- ART. 44 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI
- ART. 45 DEAFFISSIONE MANIFESTI
- ART. 46 PULIZIE DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
- ART. 47 OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE

TITOLO IV: Servizi Speciali -Stazione di Ecocentro

- ART. 48 FINALITÀ DEL SERVIZIO
- ART. 49 RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO L'ECOCENTRO
- ART. 50 ACCESSO ALL'ECOCENTRO
- ART. 51 CONFERIMENTO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- ART. 52 CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON
ASSIMILATI AGLI URBANI
- ART. 53 APERTURA DELL'ECOCENTRO
- ART. 54 ADDETTI ALL'ECOCENTRO
- ART. 55 MODALITÀ DI CONFERIMENTO
- ART. 56 NORME DI COMPORTAMENTO
- ART. 57 GESTIONE DELL'ECOCENTRO
- ART. 58 COMPITI DEL GESTORE DEL SERVIZIO

TITOLO V: Validità del Regolamento, controlli e sanzioni

- ART. 59 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
- ART. 60 ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI REGOLAMENTI
- ART. 61 COMPETENZA E GIURISDIZIONE
- ART. 62 CONTROLLI E VIGILANZA
- ART. 63 ACCERTAMENTI
- ART. 64 DIVIETI
- ART. 65 SANZIONI
- ART. 66 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 67 ENTRATA IN VIGORE

Allegati

ALLEGATO 1: Tabella delle Sanzioni

ALLEGATO 2: Elenco degli imballaggi in plastica conferibili al servizio pubblico

Titolo I

Disposizioni Generali

Art. 1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.22/97, ha per oggetto:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani;
- e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
- f) Le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio.

Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi.

Art. 2
CAMPO DI APPLICAZIONE

Ove non diversamente specificato, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

1. per quanto attiene le disposizioni relative alla disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani: entro i limiti delle zone nelle quali sono istituiti i servizi medesimi;
2. per quanto attiene le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria, alla tutela dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'Art.4 del presente Regolamento: all'interno del territorio comunale.

Art. 3
RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art 21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Il Regolamento si uniforma inoltre alle disposizione della L.R. 21/93, inserendo tra l'altro, come disposto dall'art. 8 della stessa legge la completa regolamentazione dei servizi di raccolta differenziata secondo le indicazioni del Regolamento-tipo regionale 11 aprile 1994, n. 1, ed ai Regolamenti adottati ai sensi dell'art. 9 quater della Legge 9 novembre 1988, n. 475.

Art. 4
DEFINIZIONI

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Ai fini del presente Regolamento si assumono le definizioni stabilite dal D.lgs. 22/97 all'art. 6 (riportate nell'allegato 1).

Ogni riferimento al D.Lgs. n. 22 del 5.02.1997 contenuto nel presente Regolamento si intende relativo al testo come modificato ed integrato con D.Lgs. n. 389 del 8.11.1997 e L. n. 426 del 9.12.1998.

Art. 5 OGGETTO E CONTENUTI

1. Il presente Regolamento disciplina:

- A) Le modalità di espletamento dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti e detta norme per garantire la tutela igienicosanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento.
- B) Le modalità di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, l'asporto, la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani esterni, e detta norme per garantire la tutela igienicosanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti urbani.
- C) Le modalità di raccolta differenziata
- D) I criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dei successivi articoli 21 e 22 del presente Regolamento;
- E) Le delimitazioni, i relativi criteri di definizione e le procedure di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e il servizio di raccolta e asporto dei rifiuti urbani esterni.
- F) Le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitari per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti fuori dai perimetri su cui sono istituiti i relativi servizi di raccolta, asporto e smaltimento.
- G) Le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi non destinabili agli impianti di smaltimento, dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani pericolosi.
- H) I principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo o alla produzione di energia
- I) Ogni altra disposizione concernente la tutela igienicosanitaria della cittadinanza e salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi della gestione dei rifiuti.

Art. 6 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni ai sensi del D. Lgs. 22/97 è svolta direttamente dagli stessi o, di norma, tramite il Gestore del servizio, in seguito denominato Gestore, in una delle forme previste dalla Legge 267/2000.

Art. 7 COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

Fermi restando i poteri di indirizzo, controllo e verifica dei risultati sia in termini di efficienza ed efficacia che di economicità, che restano in capo al Comune, l'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani domestici costituisce specifica competenza del Gestore. In tal senso il Gestore:

- A) provvede a definire, in collaborazione con il Comune, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:

- raccolta differenziata dei rifiuti;
- rifiuti urbani domestici ingombranti;
- residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
- rifiuti assimilati agli urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;

B) stabilisce la frequenza ed orari delle operazioni di asporto dei rifiuti e di svuotamento dei contenitori, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;

C) assicura l'igienicità dei contenitori stradali e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione

D) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di mezzi operativi.

L'istituzione di nuove articolazioni del servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani, di cui alla lettera A), a far tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è sancita con atto dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 9 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi (art. 7 del D.Lgs. 22/97).

Sono rifiuti urbani:

- 1) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- 2) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- 3) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- 4) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, giardini, parchi e aree cimiteriali;
- 6) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti prodotti da attività cimiteriale.

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.22/97, **ai fini delle** norme contenute nel presente Regolamento e dell'organizzazione della loro raccolta, i rifiuti urbani vengono ulteriormente classificati come segue:

RIFIUTI URBANI

1) **DOMESTICI**, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, **suddivisi in:**

a) **ORDINARI:**

- VERDE:** comprende il materiale lignocellulosico derivante dai lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.;
- UMIDO:** comprende gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo scottex, fazzoletti di carta e simili) e verde in modica quantità;
- SECCHI:** sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta **suddivisi in:**
 - **RECUPERABILI:** tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, **suddivise in:**
 - CARTA:** frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
 - PLASTICA:** frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica per prodotti alimentari e non, purché non presentino evidenti residui putrescibili, non putrescibili, pericolosi e non pericolosi;
 - VETRO :** frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;
 - LATTINE:** frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
 - BARATTOLI:** frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;
 - ALTRE FRAZIONI RECUPERABILI:** altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. fogli di polietilene o cassette di plastica, se recuperabili);
 - **NON RECUPERABILI:** tutte le frazioni non passibili di recupero. destinate allo smaltimento;

b) **PERICOLOSI:** batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F"(tossici e/o infiammabili) quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, eventuali altri rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità, dei quali venga stabilita la necessità/possibilità di smaltimento/recupero in modo differenziato;

c) **INGOMBRANTI:** costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico (es: elettrodomestici, computer ...) o di arredamento, che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta.

2) **NON DOMESTICI**, cioè non provenienti da civile abitazione e **suddivisi in:**

a) **ESTERNI:** sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, canali appartenenti a pubblici demani;

b) **ASSIMILATI** (RSA = rifiuti solidi assimilati ovvero rifiuti speciali assimilati agli urbani): sono costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e

quantità. Fino al momento in cui lo Stato non determinerà i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione, si farà riferimento ai criteri di assimilazione stabiliti agli artt. 21 e 22 del presente regolamento. I rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco riciclabile e non , ecc.);

- c) **CIMITERIALI:** - provenienti da attività cimiteriale classificabili nelle tipologie sopra indicate, quali secco recuperabile e non, verde, materiali lapidei ...

Sono rifiuti speciali:

- I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- Derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- I rifiuti derivanti da attività industriali;
- I rifiuti derivanti da attività artigianali;
- I rifiuti derivanti da attività commerciali;
- I rifiuti derivanti da attività di servizio;
- I rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- I macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D, sulla base degli allegati G, H ed I, del Decreto Legislativo n.22/97.

Art. 10 ESCLUSIONI

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rifiuti e materiali elencati all'art. 8 del D.Lgs. n.22/97, assoggettati a norme speciali, e ai rifiuti speciali pericolosi e non, i quali devono essere correttamente avviati a smaltimento/recupero dai produttori e gestiti secondo le norme dettate dalla legislazione vigente.

Art. 11 ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Le disposizioni di cui ai successivi articoli disciplinano criteri e modalità di assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali ai sensi dell'Art. 21, comma 2, lettera g) del D. L.gs. 22/97.

L'assimilazione si realizza qualora vengano contemporaneamente rispettati i criteri di assimilazione qualitativi e quantitativi di cui ai successivi articoli.

L'assimilazione di cui al precedente comma comporta la obbligatorietà della raccolta da parte del servizio pubblico e la conseguente applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani da applicarsi allo specifico parametro di riferimento.

Art. 12 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti in modo differenziato.

E' vietato e sanzionato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato e non autorizzato di rifiuti al suolo, nel suolo, sia sulle aree pubbliche e che private.

Non viene considerato abbandono:

- Il deposito delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "PORTA A PORTA" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- Il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti;
- Il deposito in strutture per il riciclaggio (compresi quelli della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, cioè verde ed umido come definiti al precedente art. 11, tramite compostaggio domestico o forme equivalenti) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

E' vietata e sanzionata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti riportate nell'art. 91 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti e al recupero delle somme anticipate.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Il Comune attiva la vigilanza all'accertamento al fine dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia, salvo che il fatto non costituisca reato.

Il Sindaco o il Dirigente competente può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.

Art. 13

ORDINANZE CONTIGIBILI ED URGENTI

Fatto salvo quanto previsto dalla vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della

salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Sanità ed al Presidente della Regione, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici e tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte

Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate con procedure stabilite all'art. 13 del D.Lgs. n. 22/99 e successive modifiche.

Art. 14

PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Il Comune promuove, tramite raccolta nella Piattaforma ecologica Comunale e/o in appositi contenitori distribuiti nel territorio comunale, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi e altre frazioni che non possono essere conferite nell'ordinario servizio di raccolta porta a porta, quali:

a) Rifiuti pericolosi:

a1 batterie e pile;

a2 prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" o "F";

a3 prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;

a4 lampade a scarica e tubi catodici;

a5 siringhe;

a6 batterie per auto;

a7 cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;

a8 altri rifiuti.

b) Rifiuti liquidi:

b1 oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti;

b2 oli e grassi minerali esausti.

Titolo II
**Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani
domestici e assimilati**

Art. 15

DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di gestione delle seguenti tipologie dei Rifiuti Urbani Domestici e Rifiuti Urbani Assimilati, come definiti ai precedenti artt. 11 e 13.

L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuata da questo Comune con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Art. 16

NORME DI ASSIMILAZIONE

In attesa che, ai fini della raccolta e dello smaltimento, vengano definiti i criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 18, comma 2, lettera *d*) del D. Lgs. n.22/97, per l'assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, sono considerati *rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSA)* i rifiuti speciali indicati al n.1, punto 1.1.1, lettera *a*) della deliberazione del Comitato interministeriale 27.07.1984 (riportati nell'elenco all'allegato 2), secondo quanto previsto dal presente regolamento e relativamente alle norme e criteri di seguito riportati.

La composizione merceologica dei rifiuti assimilati deve essere analoga a quella dei rifiuti urbani o essere costituita da manufatti o materiali simili a quelli elencati nell'allegato 2, fatto salvo le esclusioni sotto riportate.

Il loro smaltimento/trattamento non deve dare luogo ad emissioni o ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente rispetto a quelli derivanti dai rifiuti urbani nel medesimo impianto.

Nel caso tali rifiuti siano stati contaminati da sostanze classificate come pericolose ai sensi della normativa vigente, non potranno essere ammessi agli impianti di trattamento, se non dopo preventiva bonifica.

1) Norme di esclusione dall'assimilazione

Sono *esclusi dall'assimilazione* i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di prima Categoria, oltre che naturalmente i rifiuti speciali classificati pericolosi e gli imballaggi terziari.

Non possono essere assimilati agli urbani quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Comune, quali materiali:

- a) non aventi consistenza solida;
- b) che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati;
- c) fortemente maleodoranti;
- d) eccessivamente polverulenti;
- e) incompatibili per il trasporto sugli ordinari mezzi di raccolta.

Sono *esclusi dall'assimilazione* quei rifiuti che, per le quantità prodotte e conferite singolarmente risultino incompatibili con il sistema di raccolta attivato dal Comune.

Possono essere esclusi dall'assimilazione i rifiuti che, pur inseriti nella lista dell'allegato 2, siano scarti connessi alla produzione/attività principale di una determinata azienda e possano dalla

stessa essere avviati correttamente a recupero/trattamento secondo modalità che non sono attivate dal Comune.

2) Assimilazione dei rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari assimilati agli urbani sono individuati all'art. 1 lettera g) del Decreto 26.06.2000 n. 219.

3) Procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività

L'assimilazione è comunque soggetta alla verifica di compatibilità secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento da parte degli uffici competenti e/o dal Gestore.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'effettuazione di controlli per verificare il corretto smaltimento di rifiuti speciali, per i quali l'utente goda di esenzione dal pagamento della tariffa per le relative superfici di produzione, e richiedere a tal fine documentazione a comprova.

Art. 17

CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUALITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI

Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali indicati nell'allegato 2 al presente Regolamento, tenuto conto delle seguenti ulteriori precisazioni per quanto riguarda:

A) Rifiuti da attività agricole

Sono assimilati agli urbani i rifiuti elencati nell'allegato 2 alle presenti Norme, derivanti da attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti, qualora tale attività siano svolte all'interno di serre coperte e con esclusione comunque di rifiuti derivanti da attività agroindustriali.

B) Rifiuti da attività artigianali, commerciali e di servizio

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da attività artigianali e di servizio elencati nell'allegato 2 alle presenti Norme.

C) Rifiuti da attività industriali

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti elencati nell'allegato 2 alle presenti Norme, provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, sale mostra, reparti di spedizione, locali accessori e mense, aree operative scoperte, con esclusione quindi dei rifiuti derivanti dai reparti dove avvengono le lavorazioni industriali.

D) Rifiuti sanitari

Sono assimilati agli urbani i rifiuti provenienti da attività sanitarie rese in forma singola o organizzata nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 26.06.2000 n. 219, nonché dal D.M. 28/9/90 (Norme di protezione dal contagio professionale da HIV). Non potranno in ogni caso essere assimilati quei rifiuti che siano classificati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 22/97 (allegato D).

Art. 18

SERVIZIO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Le utenze produttrici di rifiuti assimilati ad urbani sono tenute ad osservare le norme contenute al presente titolo e ad effettuare la differenziazione dei rifiuti come prevista per le utenze domestiche del servizio di raccolta, salvo particolari casi motivati, autorizzati dal competente servizio comunale.

Ai fini del servizio di asporto, i produttori di rifiuti assimilati in quantità paragonabili a quelle delle utenze civili, verranno considerati e trattati come utenze domestiche al fine della raccolta.

I rifiuti assimilati delle altre attività produttive dovranno essere conferiti dall'utente all'interno di idonei contenitori di adeguata capacità (sacchi, bidoni, cassonetti, benne, ecc..) decisi

dal Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale e dati in uso o di proprietà dell'utente, da utilizzare per la raccolta dei rifiuti in modo differenziato.

L'utente è responsabile del corretto uso degli stessi in rapporto alla tipologia di rifiuto conferito, che deve essere differenziato secondo quanto disposto nei successivi articoli. Dovrà informare gli Uffici comunali o il Gestore, di eventuale uso improprio da parte di altri utenti non autorizzati e, se non trattasi di contenitori di sua proprietà, di comunicare eventuale danno o furto degli stessi.

Sarà onere dell'utente provvedere ad effettuare il lavaggio e le ulteriori pulizie, anche esterne, dei contenitori, per evitare il crearsi di odori sgradevoli ed inconvenienti igienici.

Le modalità di raccolta e le frequenze, salvo alcune variazioni indicate nei successivi articoli, saranno di norma medesime a quelle previste per le utenze domestiche.

Il Gestore può disporre che il giro di raccolta dei rifiuti dei grandi produttori (anche solo per alcune frazioni di rifiuto) venga separato dalla raccolta dei medesimi rifiuti presso le rimanenti utenze.

Il Gestore, al di fuori delle modalità di espletamento della raccolta rifiuti concordate con l'Amministrazione Comunale, su richiesta degli interessati potrà effettuare eventuali servizi aggiuntivi a pagamento.

Art. 19

MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, il Comune è impegnato ad assicurare in tutto il suo territorio il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati, il servizio viene pertanto effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le utenze sparse nelle zone agricole.

Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi, nonché alle loro immediate periferie, sia per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere che i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

Con motivata deliberazione della Giunta comunale, potrà essere modificato il perimetro come delimitato al precedente comma, ove le variazioni del perimetro conseguano maggiori spese del servizio, dovranno essere variati i corrispettivi fissati con il Gestore.

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con differenziazione dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Gli utenti sono tenuti a raccogliere le diverse frazioni differenziate dei rifiuti urbani e a conferirli in maniera distinta secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria e contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Pertanto l'Amministrazione Comunale può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione dell'art.23, commi 1,2, e 3 del D.Lgs. n.22/97.

I rifiuti assimilati possono anche essere raccolti con modalità tecniche diverse stabilite dal Gestore. I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni fornite dal gestore del servizio pubblico, con il consenso del Comune.

La raccolta dei rifiuti assicurata con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico - ambientale ed il decoro pubblico In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. Il Sindaco con propria ordinanza fisserà i programmi di raccolta, nonché i relativi orari.

Il territorio Comunale ai fini delle raccolte è suddiviso in 2 zone:

- a) zona gialla;
- b) zona rossa.

In dette zone il servizio viene svolto secondo le seguenti modalità:

Art. 20 TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 2, del D Lgs. 22/97

2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che saranno concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

Art. 21 SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"

Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani domestici verrà attuato con la separazione dei flussi mediante un sistema misto di raccolta "porta a porta" per tutte le frazioni ad eccezione della raccolta multimateriale (VETRO, ALLUMINIO, BARATTOLI A BANDA STAGNATA) svolta mediante unico o tramite sacco nero o tramite raccolta con un sistema di contenitori di prossimità.

L'esposizione del materiale dovrà essere effettuato non prima delle ore 20.00 del giorno precedente la raccolta.

Il servizio di raccolta "porta a porta" avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada (salvo casi particolari autorizzati).

Il Gestore passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali

Il servizio verrà eseguito nelle prime ore del mattino secondo le disposizioni , giorni e orari che verranno stabiliti zona per zona dall'Amministrazione Comunale tramite ordinanze Sindacali.

Sia gli orari, che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previa disposizione dell'Amministrazione Comunale. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti, in accordo tra il Gestore e gli Uffici Comunali. Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con volantini, manifesti, comunicati stampa, etc. agli utenti interessati, salvo che agli utenti non sia già stato distribuito un calendario delle raccolte .

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono tenuti a pulire la zona interessata. Quando la necessità di pulire una stessa zona si presentasse in modo costante sarà fatto segnalazione dal Gestore e gli utenti saranno invitati dal Comando di Vigilanza Urbana competenti a provvedere di depositare i sacchetti in appositi contenitori per evitare la dispersione da parte di animali od altro. Gli utenti sono comunque tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento.

I rifiuti saranno conferiti al servizio pubblico di raccolta contenuti in sacchetti o contenitori della tipologia stabilita dall'Amministrazione comunale per ciascun tipo di frazione di rifiuto, il conferimento sarà regolato dalle seguenti norme:

- Il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- I sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse (a parte per quelli riutilizzabili usati per la frazione verde);
- I sacchi o contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;
- Allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbono proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti e/o contenitori.

Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

Per proteggere i sacchi dagli attacchi degli animali possono essere usati idonei mezzi e/o appositi contenitori di proprietà dell'utente il quale deve garantirne la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.

Il conferimento di questi contenitori dovrà sottostare alle norme indicate per i sacchetti ed in particolare i contenitori stessi non potranno in alcun modo essere posizionati in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale.

Nel caso che i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

Per le utenze di tipo condominiale o comunque collettivo i sacchi potranno essere posti all'interno di appositi contenitori che verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti. I contenitori dovranno essere del tipo indicato dal Gestore, con attacchi idonei al mezzo dedicato allo svuotamento meccanizzato.

Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi o altri contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

Per gli utenti che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori che potranno anche essere messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

Per coloro che non abbiano possibilità (es. per motivi igienico-sanitari) e/o spazi di stoccaggio nella proprietà privata, potranno essere individuate e utilizzate aree pubbliche per il posizionamento dei contenitori, su autorizzazione del competente ufficio. Tali contenitori potranno costituire anche un'unità a servizio di più utenze, fermo restando la responsabilità delle stesse per un corretto conferimento.

La pulizia e la disinfezione dei contenitori possono essere imposte agli utilizzatori dai responsabili degli uffici comunali competenti nel caso che venisse ritenuto opportuno per motivi igienico-sanitari o di decoro.

I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

Art. 22

DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con apposita domanda e potrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 23

SERVIZIO DI RACCOLTA MEDIANTE CONTENITORI DI PROSSIMITÀ DELLE FRAZIONI (VETRO, ALLUMINIO, BARATTOLI A BANDA STAGNATA)

Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani domestici recuperabili verrà attivato in tutto il territorio comunale con il sistema dei contenitori di prossimità.

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani domestici dovranno essere collocati, di norma, in area pubblica a cura del Gestore ad una distanza non superiore a ml. 300 dalle utenze servite o dalle strade private di accesso alle utenze stesse, previa comunicazione al competente ufficio comunale.

I contenitori di prossimità devono essere preferibilmente dislocati in apposite aree opportunamente allestite in modo da garantire l'igienicità, le operazioni di svuotamento e asporto, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché l'armonico inserimento degli stessi rispetto agli altri elementi di arredo urbano. Ove i contenitori vengano collocati lungo i margini delle strade o comunque in zone pubbliche non preventivamente predisposte (piazzole), l'area di ubicazione degli stessi deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo a cura del Comune

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Gestore motivata richiesta in tal senso.

Art. 24

GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE

La raccolta della frazione verde dei rifiuti urbani viene effettuata mediante conferimento dell'utenza presso le stazioni di Ecocentro (Piattaforme Ecologiche) e tramite un servizio di raccolta effettuato con il sistema "porta a porta" a prenotazione.

I rifiuti verranno conferiti all'interno di sacchi, di bidoni in plastica, di cassonetti, oppure come ramaglie legate in fasci di lunghezza tale da permettere agevolmente il carico manuale da parte di un operatore. Per produzioni non compatibili con il servizio offerto il conferimento potrà avvenire all'interno di cassoni scarrabili o benna.

Non dovranno essere raccolti i rifiuti inquinati da materiale estraneo.

Il verde così raccolto, privo di sacchi di plastica ed altre impurità non compostabili, sarà conferito dal Gestore all'impianto di compostaggio.

Nel servizio è compresa anche la raccolta del verde pubblico e cimiteriale, secondo le modalità accordate tra il Comune e il Gestore.

A parte per il verde pubblico, il Comune si riserva di attivare o meno il servizio di raccolta per utenze con grande quantità di tali frazioni, applicando per tale frazione di rifiuto, anche per le utenze domestiche, i criteri stabiliti alle norme di assimilazione (art. 21 e 22).

Art. 25

GESTIONE DELLE FRAZIONI RECUPERABILI

Ai sensi degli artt. 39 e 43 del D. Lgs. 22/97 è consentito il conferimento al servizio pubblico dei materiali di imballaggio primari e secondari solo attraverso i servizi di raccolta differenziata.

La raccolta della frazione recuperabile costituita da CARTA e PLASTICA viene effettuata con il sistema "porta a porta" e dovrà essere svolta una volta alla settimana.

La carta, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, dovrà essere conferita all'esterno delle abitazioni, od in altro luogo indicato dal Comune, legata in pacchi o contenuta in scatole di cartone e comunque confezionata in modo evitare la dispersione ad opera del vento o per altra causa.

La plastica costituita da tutti i materiali elencati nell'allegato 1 dovrà essere pulita e priva di evidenti residui putrescibili e non putrescibili, residui pericolosi e non pericolosi, dovrà essere conferita in sacchi della tipologia stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Non saranno raccolti rifiuti contenuti all'interno di sacchi non trasparenti o scatole chiuse non ispezionabili e i rifiuti inquinati da materiale diverso da quello sopra specificato.

Per le attività produttive il conferimento potrà avvenire anche con bidoni, cassonetti, benne o scarrabili.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero.

Art. 26

USI VIETATI DEI CONTENITORI STRADALI (contenitori di prossimità)

1. E' vietata l'immissione nei contenitori predisposti per il conferimento della frazione recuperabile costituita dal MULTIMATERIALE (VETRO, LATTINE, BARATTOLI):
 - di rifiuti speciali pericolosi;
 - di rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani;
 - di rifiuti urbani pericolosi;
 - di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti differenti articolazioni del servizio di raccolta, quali ad esempio i rifiuti ingombranti , ovvero altre frazioni secche recuperabili;
 - di rifiuti di imballaggi terziari;

- di rifiuti di imballaggi primari e di rifiuti di imballaggi secondari delle altre frazioni secche (carta, plastica,..) per i quali è stata attivato apposito servizio di raccolta differenziata;
 - di rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc.).
2. E' vietato immettere nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.
 3. E' vietato conferire nei contenitori quantità di rifiuti tali da impedire, o rendere comunque difficoltoso, il successivo utilizzo degli stessi da parte di altri utenti.
 4. E' vietata la cernita dei rifiuti all'interno dei contenitori di rifiuti posizionati dal Gestore.
 5. E' vietata l'utilizzazione dei contenitori quando il grado di riempimento è a livello massimo.
 6. E' tassativamente vietato la collocazione di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori predisposti.
 7. E' vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata, salvo particolari disposizioni.
 8. E' vietato eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore.

Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 91 del presente regolamento con applicazione delle misure pecuniarie previste dalla allegata tabella I.

Art. 27

GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

La raccolta della frazione INGOMBRANTI dei Rifiuti Urbani (come definita dall'art. 11 del presente Regolamento) verrà effettuato mediante conferimento dell'utenza presso le stazioni di Ecocentro (Piattaforme Ecologiche) e tramite un servizio complementare effettuato con cadenza settimanale, nel giorno fissato dal Gestore, su tutto il territorio comunale con il sistema "PORTA A PORTA" su prenotazione telefonica dell'utente al numero indicato dal Gestore, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto al giorno settimanale che il Gestore dedicherà al suddetto servizio. L'utente fornirà all'operatore telefonico le informazioni richieste (nominativo e indirizzo, elenco dei materiali che devono essere raccolti).

Il conferimento può essere effettuato anche direttamente dall'utente presso l'Ecocentro e/o ad un rivenditore autorizzato di beni simili (es. frigoriferi, televisori ..) che provvederà al corretto trattamento.

Il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dai cittadini all'esterno dell'abitazione e/o azienda, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta ma in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

Art. 28

VERDE PUBBLICO

Gli sfalci d'erba, le ramaglie e gli scarti verdi provenienti dalle aree pubbliche devono essere conferiti c/o l'ecocentro previo accordo tra la ditta incaricata della manutenzione del verde pubblico e il Gestore.

Art. 29

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 11 del presente Regolamento nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani.

A tal fine il Comune attua la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (PILE, BATTERIE e FARMACI SCADUTI, *CONTENITORI "T" e "F"*) utilizzando appositi contenitori distribuiti sul territorio e/o presso la Ecocentro comunale.

I contenitori devono essere ben riconoscibili e riportare la scritta, eventuali immagini e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre nei contenitori.

Il Gestore provvederà, contestualmente alla raccolta dei rifiuti nelle zone interessate, a raccogliere tutti i rifiuti abbandonati attorno ai contenitori ed a mantenere puliti e disinfettati sia i contenitori che le aree circostanti. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idonei centri di trattamento, con tutte le accortezze necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Art. 30

ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

L'Amministrazione Comunale, su propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'art.23 del D.Lgs. n.22/97, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

Art. 31

LAVAGGIO DEI CONTENITORI

La pulizia dei contenitori per la raccolta porta a porta è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza degli operatori stessi. Assieme ai contenitori dovranno essere tenuti puliti i luoghi sui quali i contenitori stessi vengono posizionati.

Art. 32

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma precedente, coordinino con l'Amministrazione Comunale anche tramite il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

Le associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili alla raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare lo spandimento di materiali e liquami su suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale o del Gestore; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.

Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:

- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- alluminio in forma di contenitori per liquidi;
- metalli;
- rifiuti ingombranti di natura domestica;
- stracci e vestiario usato;

E' vietata la raccolta dei seguenti materiali:

- frazione umida dei rifiuti urbani
- rifiuti urbani pericolosi
- oli e batterie auto.

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni e incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.

Art. 33

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

L'Amministrazione Comunale cura, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Almeno una volta l'anno viene data pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi della raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini

Inoltre potranno essere fornite e rafforzate informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni ed esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

Titolo III
Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani
esterni

Art. 34

SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI

Il servizio di spazzamento verrà eseguito sulle aree, vie e piazze comunali con le modalità e le frequenze disposte da apposito piano, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

All'interno delle zone individuate, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali, le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere d'arredo e finiture collaterali, le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi coperti e scoperti;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

La pulizia delle superfici di cui ai commi precedenti dovrà essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati su ambo i lati della strada, con interventi programmati, da effettuarsi normalmente in giorno feriale.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico negli spazi urbani.

Le operazioni di spazzatura nelle varie zone saranno svolte di norma nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Il Comune attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia strade.

Art. 35

PULIZIA CESTINI STRADALI PORTARIFIUTI

Il Comune, allo scopo di garantire il mantenimento delle aree pubbliche o di uso pubblico, provvederà a mettere a disposizione appositi cestini per la raccolta dei rifiuti conferiti dai passanti.

Il servizio comprende:

- a) lo svuotamento dei cestini portarifiuti installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione;
- b) il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto.

I cestini stradali saranno svuotati con la stessa periodicità stabilita per ciascuna zona interessata dal servizio di spazzamento stradale.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici, assimilati, ingombranti o di altro tipo non prodotto ordinariamente dai passanti.

È fatto altresì divieto gettare o abbandonare rifiuti di qualunque tipo sul suolo stradale o aree pubbliche

I venditori ambulanti o i gestori di pubblici esercizi sono tenuti, tramite la predisposizione di propri adatti contenitori, a collaborare nella raccolta dei rifiuti in occasione di manifestazione che provochino un alto afflusso di clienti.

Art. 36

RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il gestore del servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, direttamente o mediante impresa privata, a spese di tali soggetti qualora individuabili o a carico dell'Amministrazione Comunale tramite il riconoscimento dei corrispettivi fissati di volta in volta,.

Art. 37

MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, anche dei mercati non ordinari, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori o nelle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale, dopo avere ridotto al minimo il volume. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 64 del presente regolamento con applicazione delle misure pecuniarie previste dalla allegata tabella I.

Art. 38

FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ED ALTRE MANIFESTAZIONI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'utilizzo e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti in sacchi chiusi.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse durante e dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani.

Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 64 del presente regolamento con applicazione delle misure pecuniarie previste dalla allegata tabella I.

Art. 39

AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I gestori di esercizi pubblici, quali bar, caffè, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate o prospicienti/attigue, installando anche adeguati contenitori propri, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico, con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, a causa della particolare attività esercitata, quale: vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, gelati, chioschi stagionali e simili, determinando imbrattamento delle aree con residui ed involucri delle merci (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, per i gelati, residui alimentari,...), sono tenuti alla pulizia quotidiana con le stesse modalità dei marciapiedi antistanti per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui è esercitata l'attività.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni non riciclabili. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 64 del presente regolamento con applicazione delle misure pecuniarie previste dalla allegata tabella I.

Art. 40

ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

Il Comune effettua la pulizia periodica di eventuali monumenti pubblici e il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spargimenti di eventuali diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi alle persone, al terreno e all'ambiente circostante.

Art. 41

SGOMBERO NEVE

Al verificarsi di precipitazione nevose il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante: a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci, e dagli spazi prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse; b) lo spargimento di sostanze idonee allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Art. 42

OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di

marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte.

La pulizia dei passi carrai eventualmente occlusi a seguito della spalatura della neve da strade pubbliche dovrà essere effettuata dagli utilizzatori del passo carraio stesso

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni e di provvedere a liberare comunque dalla neve le griglie, le caditoie stradali e le imboccature dei pozzetti per raccolta acque meteoriche.

Nel caso di neviccate di entità superiore ai 10 cm. gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo del marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni, anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali, fino a quando non siano state liberate le carreggiate.

Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono rimuoverle al momento degli interventi di asporto della neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero

Art. 43

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private nonché di uso pubblico, recintate e non, devono essere ben tenuti puliti ed ordinati a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque da chi ne abbia la disponibilità che deve inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedervi anche alle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica e l' A.R.P.A. competente emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari, In caso di inadempienza dispone affinché il Gestore esegua con urgenza i lavori necessari con recupero delle spese nei confronti dei responsabili.

Art. 44

CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima . Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattrice agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno). In caso di inosservanza la pulizia è

effettuata direttamente dal Gestore, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 45

DEAFFISSIONE MANIFESTI

Chi effettua operazioni di deaffissione di manifesti, che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune anche tramite il Gestore, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 46

PULIZIE DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, ecc.). Nel caso di mancata esecuzione interverrà l'Amministrazione Comunale, anche tramite il Gestore, con diritto di rivalsa.

Art. 47

OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde, ad esclusione delle aree consentite specificamente indicate da apposita segnaletica, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino (con feci), i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto di escrementi solidi dal suolo pubblico qualora venga imbrattato.

Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 64 del presente regolamento con applicazione delle misure pecuniarie previste dalla allegata tabella I.

Titolo IV
Servizi speciali
Stazione di Ecocentro

Art. 48

FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Comune di Paullo ha attivato in Paullo – *indirizzo* – un'area attrezzata e custodita (STAZIONE DI ECOCENTRO) per la raccolta dei rifiuti conferiti direttamente dagli utenti del servizio di asporto dei rifiuti urbani ed assimilati ed eventualmente altri utenti che abbiano stipulato convenzione con il Gestore. L'Ecocentro costituisce un impianto connesso e funzionale con il sistema di raccolta differenziata. All'interno delle aree sono dislocati contenitori nei quali gli utenti possono conferire i rifiuti indicati nell'articolo successivo secondo le norme dettate dal presente regolamento, eventuali disposizioni dettate dal Gestore per il buon funzionamento dell'impianto e sotto la vigilanza dell'incaricato. Quando il contenitore è giunto a riempimento, il materiale dovrà essere trasportato all'idoneo sito di trattamento o smaltimento per ciascuna tipologia del rifiuto. Tale area sarà utilizzata dal Gestore in funzione di un migliore svolgimento del servizio di raccolta. Qualora fosse possibile, per la disponibilità di impianti, avviare al recupero o trattamento nuove frazioni di rifiuto, come altri elettrodomestici, arredi ...ecc., il Comune potrà attivare tali nuove raccolte. Potrà essere effettuata inoltre la pesatura di alcuni tipi di materiale conferito con rilascio di ricevuta all'utente, qualora ritenuto necessario ai fini dell'organizzazione di particolari servizi.

Art. 49

RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO L'ECOCENTRO

Le tipologie dei rifiuti che possono essere conferite presso l'Ecocentro sono:

- Rifiuti ingombranti non riciclabili;
- Beni durevoli dismessi (frigoriferi, congelatori, condizionatori, televisioni, computer, stampanti, circuiti elettrici, mobili, ecc.);
- Carta e cartone;
- Vetro e lattine;
- Imballaggi in plastica;
- Altre plastiche (es. teli di nylon, cassette di PE e PP, polistirolo);
- Metalli ferrosi e non ferrosi;
- Rifiuti inerti da piccoli lavori di manutenzione purché privi di amianto (di sola provenienza domestica);
- Rifiuti urbani pericolosi (quali pile e batterie, farmaci, contenitori "T" e "F");
- Oli vegetali esausti di origine alimentare;
- Oli minerali esausti usati per autotrazione (di provenienza domestica);
- Accumulatori al piombo (di provenienza domestica);
- Verde (erba, sfalci e ramaglie) e legno non trattato (cassette, bancali, pallets, piccoli pezzi di legno non verniciato);
- Indumenti usati, cuoio, pellame, stracci e altro materiale tessile;
- Pneumatici usati (di provenienza domestica);
- Altri successivamente individuati

Tale lista dovrà essere indicata su apposita segnaletica esposta all'ingresso del medesimo. L'Amministrazione ha facoltà di modificare le tipologie di rifiuti da accettare alla stazione di Ecocentro, previa autorizzazione della Provincia qualora necessaria.

Art. 50

ACCESSO ALL'ECOCENTRO

Il conferimento dei rifiuti presso l'Ecocentro dovrà essere effettuato a cura del produttore. Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente gli utenti del servizio di raccolta rifiuti presenti nel territorio comunale, il Gestore potrà attivare procedure di accertamento del diritto a conferire.

Art. 51

CONFERIMENTO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono essere conferiti, nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, alle seguenti condizioni:

- I rifiuti devono essere assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'ART.21 – comma 2, lett. g) – del D.Lgs. n.22/97;
- Il produttore dei rifiuti deve essere regolarmente iscritto a ruolo negli elenchi degli utenti iscritti a tassa/tariffa per la parte riguardante i rifiuti assimilati conferiti;
- Le quantità e le tipologie di rifiuti assimilati conferibili sono stabilite dal Comune in accordo con il Gestore, anche in relazione a specifici tipi di attività esercitate dagli utenti e compatibilmente con il mantenimento della corretta gestione dell'impianto e della fruizione da parte degli utenti.

Art. 52

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

Nel caso in cui il Gestore istituisca il servizio integrativo di conferimento di alcune tipologie di rifiuti speciali, ai sensi dell'ART. 21 – comma 5 – del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, presso l'Ecocentro, il produttore può affidare i medesimi allo stesso previa stipula di apposita convenzione.

Art. 53

APERTURA DELL'ECOCENTRO

I rifiuti potranno essere conferiti nei giorni feriali negli orari decisi dal Gestore in accordo con gli uffici comunali competenti, sentito il parere della Giunta Comunale.

Art. 54

ADDETTI ALL'ECOCENTRO

Durante l'orario di apertura dell'Ecocentro l'addetto alla custodia e gestione operativa dello stesso dovrà provvedere:

- ad istruire ed indirizzare opportunamente gli utenti conferenti;
- a vigilare, anche in base alle disposizioni impartite dal Gestore sulla correttezza dei conferimenti, sia relativamente alla qualità dei materiali che ai soggetti conferenti;
- a mantenere l'area ordinata ed efficiente, direttamente o segnalando gli interventi necessari;
- informare con opportuno preavviso il Gestore circa le necessità di svuotamento dei contenitori;
- a tenere gli eventuali registri di carico e scarico previsti;

- a comunicare all'Ufficio competente del Gestore ogni condizione anomala che dovesse verificarsi;
- potranno inoltre essere richieste prestazioni aggiuntive, quali l'identificazione degli utenti, la pesatura in loco del materiale conferito, il rilascio di ricevute, ecc;
- di indossare idonei indumenti di riconoscimento e mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, copricapo, ecc.);
- l'addetto al servizio di custodia e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme;
- di tenere un contegno corretto con gli utenti. In caso di improrogabile assenza l'addetto alla custodia dovrà avvisare gli Uffici comunali competenti e dovrà procedere alla chiusura dell'Ecocentro ed all'affissione all'ingresso di idoneo avviso.

Art. 55

MODALITA' DI CONFERIMENTO

L'utente che intende conferire i rifiuti all'Ecocentro deve qualificarsi agli addetti alla custodia, se richiesto tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione, dichiarando la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti. Per le utenze non domestiche potrà essere verificata la quantità dei rifiuti conferiti. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente, e qualora si presentasse con diverse tipologie di rifiuti è tenuto a provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata. L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del presente Regolamento. L'addetto al servizio di custodia e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'ART. 75 o in difformità alle norme del presente Regolamento. L'addetto al servizio di custodia ha inoltre la facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio dell'Ecocentro, indicando contemporaneamente il giorno in cui il conferimento potrà essere effettuato. E' consentito l'accesso contemporaneo all'Ecocentro di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.

Art. 56

NORME DI COMPORTAMENTO

Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione dell'Ecocentro.

Art. 57

GESTIONE DELL'ECOCENTRO

L'Ecocentro è gestito direttamente dal Comune mediante l'affidamento al Gestore.

Il Gestore è tenuto a vigilare sul rispetto del Regolamento di gestione del centro e sulle direttive impartite dal Comune informando gli uffici Comunali sulle richieste di conferimenti anomali per qualità e quantità.

Al soggetto che gestirà l'impianto potrà essere richiesta la disponibilità di uno o più addetti per la custodia dello stesso e l'eventuale fornitura/noleggio dei contenitori necessari.

Art. 58

COMPITI DEL GESTORE

E' compito del Gestore provvedere alla movimentazione e trasporto nei siti di conferimento o di smaltimento dei rifiuti raccolti presso l'Ecocentro. Dovrà comunicare eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta gestione dell'Ecocentro.

Titolo V
Validità del Regolamento,
controlli e sanzioni

Art. 59

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni, le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri Regolamenti Comunali.

Art. 60

ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI REGOLAMENTI

Con il presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni e regolamenti in materia di igiene urbana

Art. 61

CONTROLLI E VIGILANZA

La vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato degli stessi applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato. In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti. Nel caso in cui non sia individuabile il soggetto responsabile dell'abbandono di rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento tramite il gestore del servizio, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Art. 62

ACCERTAMENTI

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento, delle leggi in materia di rifiuti o che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente provvedono il Corpo della Polizia Municipale e altri organismi ed autorità competenti in materia.

Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune o del Gestore, appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 63

DIVIETI

E' VIETATO:

1. **introdurre** negli appositi sacchetti di raccolta sia del rifiuto umido che di quello secco non riciclabile dei materiali estranei;
2. **l'utilizzo** per la raccolta del rifiuto umido di sacchetti che non siano in materiale biodegradabile (Mater-bi oppure carta);
3. **l'uso** di sacchetti di colore e formato diversi da quelli decisi dall'Amministrazione Comunale;
4. **il conferimento** al servizio di raccolta della frazione umida e verde del rifiuto urbano agli utenti che usufruiscono della riduzione della tariffa;

5. **esporre** fuori dalla propria abitazione sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta;
6. **intralciare** o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
7. **il conferimento** nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
8. **accatastare** rifiuti nelle vicinanze dei contenitori per rifiuti urbani pericolosi e non od introdurre nei medesimi rifiuti di natura diversa da quella indicata;
9. **l'imbrattamento** del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con getto di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, mozziconi di sigaretta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio e simili;
10. **ogni forma** di cernita, o rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio Comunale e/o presso gli Ecocentri;
11. **conferire** al servizio pubblico Comunale rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel servizio di raccolta;
12. **bruciare** rifiuti quali plastica o altri materiali che possono generare inquinamento, disturbo e/o danni alle cose e alla salute delle persone, escludendo le frazioni che possono essere usate con le dovute cautele di sicurezza e in apposite strutture, quali combustibili senza causare pericolo di inquinamento, come il materiale ligneo-cellulosico (legname, carta ..) non trattato chimicamente o contenente porzioni di materiale estraneo.

Art. 64

SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento sono punite a norma delle disposizioni comunali, salvo che il fatto non sia disciplinato da leggi dello Stato o normative speciali e che non costituisca reato.

Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono stabiliti dal presente Regolamento e possono essere aggiornati e integrati con atto della Giunta municipale.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, ai quali spetta il compito di applicare le sanzioni di cui al presente Articolo. Sono, inoltre preposti alla sorveglianza il personale del Servizio Tecnico/Ecologia ed il Personale del gestore del Servizio di igiene urbana, i quali sono tenuti a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale per gli accertamenti del caso, e il personale degli organi preposti alla tutela e vigilanza ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 65

MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento

- dandone adeguata pubblicità mediante l'affissione di manifesti lungo la pubblica via e nei principali luoghi di ritrovo e incontro della popolazione, pubblici e privati
- attraverso Ordinanze sindacali per quanto riguarda le modalità di erogazione del servizio.

Tutte le modifiche operative che saranno apportate al presente regolamento, saranno recepite con atti di Giunta Comunale.

Rimangono invariate le competenze del Consiglio Comunale riguardo le modifiche sostanziale al presente regolamento.

Art. 66

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – TABELLA DELLE SANZIONI

VIOLAZIONE				SANZIONE	
Art.	comma	Lettera/ Numero	descrizione	minima in €	massima in €
26			immissione in cassonetti o contenitori RSU di rifiuti speciali pericolosi	25	500
26			immissione in cassonetti o contenitori RSU di rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani	25	500
26			immissione in cassonetti o contenitori RSU di rifiuti urbani pericolosi	25	500
26			immissione in cassonetti o contenitori RSU di rifiuti urbani oggetto di raccolte differenziate attivate in ambito comunale	25	500
26			immissione in cassonetti o contenitori di rifiuti di imballaggi terziari	D.Lgs 22/97e ss. mm. ed ii art. 43 comma 2 , art. 50 comma 1.	
26			immissione in cassonetti o contenitori RSU di imballaggi primari	25	500
26			immissione in cassonetti o contenitori RSU di imballaggi secondari per i quali è stato attivato apposito servizio di raccolta differenziata	25	500
26			immissione in cassonetti o contenitori RSU di rifiuti derivanti da costruzione e demolizione	25	500
26			immissione in cassonetti o contenitori RSU di residui liquidi o sostanze incendiate	25	500
26			cernita di rifiuti da cassonetto o da altro contenitore RSU	25	500
26			uso di cassonetti o contenitori RSU quando il grado di riempimento non ne consenta la chiusura	25	500
26			collocare rifiuti a lato di cassonetti o contenitori RSU	25	500
26			incendio di rifiuti	25	500
26			ribaltare, danneggiare i cassonetti o contenitori RSU	25	500
26			spostare, eseguire scritte sui cassonetti / contenitori RSU o affiggere materiali (manifesti, targhette adesive)	25	500
12			abbandonare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole di attesa e di fermate di trasporto pubblico	D.Lgs. 22/97 e ss. mm. ed ii. Artt. 14 e 50	
63			Conferimento dei rifiuti al pubblico servizio senza utilizzo di sacchi o con sacchi non conformi alle prescrizioni impartite	25	500
19			Conferimento di rifiuti non differenziati al pubblico servizio o difformi dalle prescrizioni impartite dal Regolamento	25	500

VIOLAZIONE				SANZIONE	
Art.	comma	Lettera/ Numero	descrizione	minima in €	massima in €
36			raccolta differenziata: collocazione di rifiuti a fianco di stazioni ecologiche attrezzate	25	500
40			raccolta differenziata : immissione di rifiuti urbani pericolosi nei contenitori ordinari	25	500
26			raccolta differenziata: immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori	25	500
26			raccolta differenziata: collocare rifiuti e materiale all'esterno dei contenitori o all'esterno delle stazioni ecologiche attrezzate	25	500
36			raccolta differenziata: asporto di materiale dai contenitori e/o cernita dei materiali	25	500
29			raccolta differenziata: spostamento di contenitori su suolo pubblico	25	500
26			raccolte differenziate: conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate in cassonetti predisposti per l'ordinario servizio R.S.U	25	500
26			raccolta differenziata: ribaltare, danneggiare su contenitori	25	500
29			raccolta differenziata: spostare, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione su contenitori	25	500
35			cestini portarifiuti: danneggiamento e ribaltamento, .	25	500
35			cestini portarifiuti: spostamento, esecuzione di scritte e/o affissioni di materiali, utilizzo per il conferimento di rifiuto urbano domestico	25	500
			contaminazione del suolo pubblico con deiezioni animali (Ord. _____)	25	500
35,63			Abbandono di qualunque tipo di rifiuto, differenziato, indifferenziato o assimilato, su suolo pubblico	25	500
38	1		mancata pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti	25	500
37			mancata pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati	25	500
21			Esposizione dei rifiuti, differenziati ed indifferenziati, in orari diversi da quelli indicati	25	500
39	1		Mancata pulizia delle aree pubbliche prospicienti negozi, pubblici esercizi, analoghe attività	25	500

ALLEGATO N. 2

ELENCO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO

ALIMENTARE:

- BOTTIGLIE ACQUA MINERALE, BIBITE, OLIO, SUCCHI, LATTE, ECC...(*)
- FLACONI/DISPENSATORI SCIROPPI, CREME, SALSE, YOGURT, ECC..(*)
- CONFEZIONI RIGIDE PER DOLCIUMI (ES. SCATOLE TRASPARENTI E VASSOI INTERNI AD IMPRONTE)
- CONFEZIONI RIGIDE/FLESSIBILI PER ALIMENTI IN GENERE (ES. AFFETTATI, FORMAGGI, PASTA FRESCA, FRUTTA E VERDURA) (*)
- BUSTE E SACCHETTI PER ALIMENTI IN GENERE (ES. PASTA, RISO, PATATINE, SALATINI, CAMELLE, SURGELATI) (*)
- VASCHETTE PORTA-UOVA
- VASCHETTE PER ALIMENTI, CARNE E PESCE(*)
- VASCHETTE/BARATTOLI PER GELATI (*)
- CONTENITORI PER YOGURT, CREME DI FORMAGGIO, DESSERT (*)
- RETI PER FRUTTA E VERDURA
- FILM E PELLICOLE (*)
- BARATTOLI PER ALIMENTI IN POLVERE
- CONTENITORI VARI PER ALIMENTI PER ANIMALI (*)
- COPERCHI
- CASSETTE PER PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E ALIMENTARI IN GENERE (*)

(*) SONO DA CONSIDERARSI FRAZIONI ESTRANEE SE PRESENTANO EVIDENTI RESIDUI PUTRESCIBILI E NON PUTRESCIBILI

NON ALIMENTARE

- FLACONI PER DETERSIVI, SAPONI, PRODOTTI PER L'IGIENE DELLA CASA, DELLA PERSONA, COSMETICI, ACQUA DISTILLATA (*)
- BARATTOLI PER CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI VARI (ES. COSMETICI, ARTICOLI DA CANCELLERIA, SALVIETTINE UMIDE, DETERSIVI, RULLINI FOTOGRAFICI) (*)
- FILM E PELLICOLE DA IMBALLAGGIO (ANCHE ESPANSE PER IMBALLAGGI DI BENI DUREVOLI)
- BLISTER E CONTENITORI RIGIDI E FORMATI A SAGOMA (ES. GUSCI PER GIOCATTOLI, PILE, ARTICOLI DA CANCELLERIA, GADGET VARI, ARTICOLI DA FERRAMENTA E PER IL "FAI DA TE")
- SCATOLE E BUSTE PER IL CONFEZIONAMENTO DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO (ES. CAMICE, BIANCHERIA INTIMA, CALZE, CRAVATTE)
- GUSCI, BARRE, CHIPS DA IMBALLAGGIO IN POLISTIROLO ESPANSO
- REGGETTE PER LEGATURA PACCHI
- SACCHI, SACCHETTI, BUSTE (ES. SHOPPERS, SACCHI PER DETERSIVI, PER PRODOTTI DA GIARDINAGGIO, PER ALIMENTI PER ANIMALI) (*)

(*) SONO DA CONSIDERARSI FRAZIONI ESTRANEE SE PRESENTANO EVIDENTI RESIDUI PUTRESCIBILI E NON PUTRESCIBILI

FRAZIONI ESTRANEE

- QUALSIASI MANUFATTO NON IN PLASTICA
 - RIFIUTI OSPEDALIERI (ES. SIRINGHE, SACCHE PER PLASMA, CONTENITORI PER LIQUIDI FISIOLOGICI E PER EMODIALISI)
 - BENI DUREVOLI IN PLASTICA (ES. ELETTRODOMESTICI, ARTICOLI CASALINGHI, COMPLEMENTI D'ARREDAMENTO, ECC..)
 - GIOCATTOLI
 - CUSTODIE PER CD, MUSICASSETTE, VIDEOCASSETTE
 - PIATTI, BICCHIERI, POSATE IN PLASTICA
 - CANNE PER L'IRRIGAZIONE
 - ARTICOLI PER L'EDILIZIA
 - BARATTOLI E SACCHETTI PER COLLE, VERNICI, SOLVENTI
 - GRUCCE APPENDIABILI
 - BORSE, ZAINETTI, SPORTE
 - POSACENERE, PORTAMATITE, ECC..
 - BIDONI E CESTINI PORTARIFIUTI
 - CARTELLETTE, PORTADOCUMENTI, ECC..
 - COMPONENTISTICA ED ACCESSORI AUTO
 - SACCONI PER MATERIALE EDILE (ES. CALCE, CEMENTO)
- IMBALLAGGI CON EVIDENTI RESIDUI DEL CONTENUTO (RIFIUTO PERICOLOSO, NON PERICOLOSO O PUTRESCIBILE)